



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA DEL SINDACO

n° 48 / 08/09/2026

Oggetto: ATTIVAZIONE MISURE DI EMERGENZA SANITARIA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA IN LOCALITA' ORENTANO – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

IL SINDACO

VISTA la segnalazione dell'Unità Funzionale Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda USL Toscana Centro Zona Empolese pervenuta in data 08/09/2026 con nota PEC prot. n. 19194, con la quale viene comunicato che nella giornata del 07/09/2026 si è manifestato nel territorio comunale un sospetto caso di febbre virale, tipica delle aree tropicali e di fastidioso sviluppo sintomatologico ma di esito non letale, denominata Dengue Virus, trasmessa da zanzare del genere *Aedes*;

CONSIDERATO che il soggetto attenzionato ha soggiornato in una abitazione ubicata in Via Tullio Cristiani n. 7 in loc. Orentano, nel Comune di Castelfranco di Sotto;

DATO ATTO CHE nel territorio del Comune di Castelfranco di Sotto è presente ormai da anni la zanzara *Aedes Albopictus* (zanzara tigre);

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

VISTE le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 582 del 23/05/2022 e Delibera n. 411 del 18/04/2023, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

RILEVATO che l'area di intervento comprende le seguenti strade (comprese caditoie stradali, pozzetti, aree verdi ecc.):

- Via Tullio Cristiani dal n. 1 al n. 77, dal n. 2 al n. 30 e dal n. 46 al n. 52;

- **Via Martiri della Libertà dal n. 105 al n. 131;**

- **Via Leone Leotti dal n. 2 al n. 30;**

dove sono presenti aree pubbliche stradali, scuole e Palazzetto Comunale, nonché aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze, etc.);

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

RILEVATO che nell'area da trattare sono presenti oltre alle aree pubbliche anche aree private, quali pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

RILEVATA la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTA l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con determinazione n. 681 del 27/11/2024 è stato affidato alla società Salvambiente Servizi S.r.l. di Cascina il servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, fino al 31/12/2026 che non contempla interventi straordinari riconducibili alla fattispecie di cui sopra;

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata, attraverso un idoneo servizio di disinfestazione, e considerato che, pertanto, veniva contattata la medesima società Salvambiente Servizi S.r.l. di Cascina, già presente sul territorio in virtù del contratto vigente e della consolidata affidabilità e garanzia di esecuzione del servizio in tempi brevissimi con sperimentata efficienza e rilevato che ad essa è affidata l'esecuzione degli interventi richiesti dalla USL Toscana Centro (Determinazione del Responsabile n. 488 del 08/09/2026);

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (Aedes Albopictus);

RITENUTO pertanto di dover adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia tramite insetti vettori;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie– R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. la disinfestazione, da parte di ditta appaltatrice, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private ubicate nell'areale di intervento richiesto dall'Azienda USL Toscana Centro, che comprende le seguenti vie e piazze (comprese caditoie stradali, pozzetti, aree verdi ecc.):

- Via Tullio Cristiani dal n. 1 al n. 77, dal n. 2 al n. 30 e dal n. 46 al n. 52;
- Via Martiri della Libertà dal n. 105 al n. 131;
- Via Leone Leotti dal n. 2 al n. 30;
- Palazzetto Comunale e Scuola primaria e secondaria adiacente.

2. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata;
3. che il presente provvedimento sia valido fino alla conclusione dei trattamenti che in caso di variazioni climatiche (ad es. pioggia) dovranno essere rinviati al primo giorno utile.

ORDINA

a) a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. permettere l'accesso degli addetti della ditta appaltatrice alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti della ditta appaltatrice all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

b) alla **società Salvambiente Servizi S.r.l. di Cascina**, in persona del legale rappresentante, di procedere ad effettuare l'intervento consistente in trattamenti di disinfestazione adalticida e larvicida contro la zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) a partire già dalla data odierna 08/09/2026 e come da cronoprogramma di cui alla nota trasmessa in data 08/09/2026 prot. n. 19234 nelle aree private e pubbliche come specificato in narrativa;

RACCOMANDA

di adottare le seguenti precauzioni:

durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per *effetto deriva* i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di giochi dei bambini, mobili, suppellettili, ecc. lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento.
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

La Azienda USL proporrà la sospensione dei trattamenti programmati o in parte effettuati, se il laboratorio comunicherà l'esito negativo di un caso sospetto.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga notificata ai residenti interessati come indicati all'allegato elenco;
- la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Azienda USL Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione - Igiene Pubblica e della Nutrizione Firenze Zona Empolese;
2. Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lastra a Signa;
3. società SALVAMBIENTE SERVIZI SRL di Cascina quale affidataria del servizio di disinfestazione contro le Arbovirosi, giusta determinazione n. 488 del 08/09/2026;
4. Prefettura di Pisa;

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale del Comune di Castelfranco di Sotto, l'Azienda USL Toscana Centro - Unità Funzionale Igiene Pubblica e della Nutrizione nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune, avente valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati;

- che la presente ordinanza sia trasmessa all'URP e all'Ufficio Stampa per opportuna diffusione alla cittadinanza e agli organi di informazione.

AVVERTE

- in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al TAR, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione;

Dalla Sede Comunale, li 08/09/2026

IL SINDACO
Mini Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.